



Commissione Interdisciplinare per la Tutela della Professione

Elementi distintivi e peculiarità del Consiglio Nazionale ODCEC e delle Associazioni Sindacali di Commercialisti

1

Premessa

In considerazione del particolare momento di confusione sia dal punto di vista politico, economico e fiscale che da quello più specificatamente professionale, la Commissione Interdisciplinare per la Tutela della Professione ha voluto elaborare un documento che all'uopo identifichi gli attori istituzionali della categoria dei commercialisti ed i limiti dei rispettivi ruoli e compiti; ciò al fine di determinare un comune denominatore di azione che porti una voce univoca nei confronti della pubblica amministrazione.

Nello specifico, le entità specifiche ed operative della categoria dei commercialisti possono essere identificate nelle seguenti:

- **Fondazione Nazionale dei Commercialisti e Casse di Previdenza**
- **Consiglio Nazionale ODCEC ed Ordini territoriali**
- **Associazioni Sindacali Nazionali e Territoriali**

In relazione alle finalità del presente elaborato si è ritenuto opportuno tralasciare volutamente di approfondire quanto alla Fondazione NC ed alle Casse di Previdenza sia perché hanno un ruolo che ben le caratterizza, sia perché hanno anche un'identità di ruolo consolidata nel tempo sia nella istituzione che nella *governance*.

Ci limitiamo solo a riportare le specifiche loro attribuzioni laddove, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha come scopo la valorizzazione delle conoscenze dei commercialisti attraverso ogni attività atta al costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale dei colleghi, all'individuazione di specializzazioni all'interno della professione, alla



formazione degli aspiranti commercialisti, mentre le Casse di Previdenza hanno il compito di provvedere ai compiti di previdenza ed assistenza come previsto dall'articolo 38 della Costituzione Italiana.

Consiglio Nazionale ODCEC e Ordini Territoriali

Ci sono elementi che identificano inequivocabilmente il ruolo dell'ente "Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili": la norma costituzionale di riferimento che indirizza alle modalità di accesso alle professioni ed al sistema ordinistico, la norma istitutiva dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed il decreto dell'ordinamento professionale individuano il ruolo e le competenze dell'Ente e da non trascurare l'obbligo, spesso disatteso, di identificarsi con lo stemma della Repubblica Italiana che deve contraddistinguere gli atti interni ed esterni dell'ente.

- La norma costituzionale è la seguente: **art. 33 Costituzione**: "*... E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale*"
- la legge istitutiva è: **legge 24 febbraio 2005, n. 34**
- il decreto attuativo è: **decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139**
- I compiti sono: **art. 29 D.Lgs 139/2005**

"... omissis ...

a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

*b) formula pareri, **quando ne è richiesto**, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;*

c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione;

... omissis ..."

- Il ministero vigilante è: **Ministero della Giustizia.**



- Il simbolo identificativo è: **lo stemma della Repubblica Italiana.**

In estrema sintesi il Consiglio Nazionale è un ente **estremamente rigido** nelle attività e nell'azione, **così come tutti gli enti di Stato**, a tutela dei terzi e della fede pubblica.

Tale rigidità è legata ad azioni ben definite e riconducibili direttamente o indirettamente all'Ente Pubblico nazionale o territoriale, tra le quali, a mero titolo esemplificativo:

- 1) Tenuta dell'albo;
- 2) Vigilanza sulla formazione obbligatoria;
- 3) Vigilanza sulla deontologia;
- 4) Commissione disciplinare.

Le Associazioni Sindacali

In prima analisi dobbiamo distinguere due macro categorie di Associazioni rappresentative degli interessi di una categoria professionale:

- le Associazioni sindacali;
- le Associazioni di aggregazione di cultura professionale.

Ci limiteremo a descrivere le caratteristiche delle prime perché ritenute utili al presente scritto mentre delle seconde merita solo il cenno alla capacità di accogliere tra gli associati solo una parte degli iscritti alla categoria, si occupano della cultura della professione o di alcune materie oggetto dell'attività professionale, non sottostanno a vigilanza ministeriale e, da ultimo non certo per importanza, non hanno rappresentanza contrattuale.

Le Associazioni sindacali soggiacciono ai seguenti parametri:

- La norma costituzionale è: **art. 18 Costituzione:** *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.”*.



- la legge che le regola è: **capo II – Codice Civile** - “Delle associazioni e delle Fondazioni”
- la norma che ne individua i compiti è: **lo statuto associativo**
- I compiti delle Associazioni Sindacali sono: **es. art. 4 Statuto ANC:**

*“a. rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi degli **iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, da qui in avanti definiti commercialisti ed esperti contabili, e di ogni singolo professionista, confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese;*

b. favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la categoria;

... omissis ...

h. assumere, promuovere e valorizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, giudiziario, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la categoria, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione permanente, anche mediante rilascio di attestati di competenza da parte del proprio Polo Scientifico, ed alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di propri organi di stampa;

... omissis ...”

- Il ministero vigilante è: **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.**
- Il logo è: **liberamente scelto ma regolamentato dallo statuto.**

In estrema sintesi le Associazioni Sindacali sono un ente **estremamente flessibile** nelle attività e nell’azione, **con i vincoli imposti da norme generali e dallo statuto.**

Elemento fondamentale di una associazione sindacale è il riconoscimento dello **status di parte sociale**. Ovvero, in senso più generale, *“le **parti sociali** sono le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro (sindacati) e delle imprese. Le parti sociali sono gli interlocutori delle istituzioni pubbliche nelle situazioni di negoziazione, concertazione o consultazione sulle materie attinenti al lavoro. Le parti sociali identificano le parti negoziali nei contratti collettivi e*



sono definite parti sociali tutte le associazioni di rappresentanza della società in un determinato territorio. In base a quest'ultima definizione le parti sociali comprendono anche il governo centrale, le amministrazioni locali, i partiti politici e le associazioni locali che partecipano alla contrattazione collettiva. Le parti sociali sono i soggetti protagonisti del dialogo sociale negli accordi locali, nazionali o sovranazionali”.

5

Questo ruolo è stato riconosciuto anche dall'attuale riforma del terzo settore, la quale all'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha escluso dal novero delle Associazioni rientranti nell'eshaustivo concetto di enti appartenenti al terzo settore gli enti rappresentativi di interessi particolari, quindi anche le associazioni professionali.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, **le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche**, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti ...

Nel caso delle professioni ordinistiche il ruolo di parte sociale viene esercitato dalle Associazioni sindacali di professionisti in maniera delegata ad un organismo di secondo livello, **Confprofessioni**, per aderire al quale bisogna avere determinati requisiti e rispettare determinate regole e vi si partecipa per mezzo di rappresentanti nazionali e territoriali nominati dai direttivi nazionali delle associazioni che vi fanno parte.

Un compito fondamentale che segna un solco tra l'ente ordinistico e l'ente sindacale è la **competenza a sottoscrivere i contratti collettivi di lavoro degli studi professionali**.

Altra facoltà che compete alle Associazioni è quello di **elaborare e sostenere, anche attraverso petizioni e raccolte di firme, proposte di legge da presentare agli organi che intervengono nel processo legislativo**.



Questo aspetto ha raggiunto la massima espressione, di riconoscimento e tutela di un diritto dei commercialisti, con il **“Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili”** adottato in data 2 luglio 2014 da sette Associazioni di commercialisti e pubblicato nella G.U. n. 185 del 11/08/2014.

Il CCNL sottoscritto dalle Associazioni sindacali e valido per tutti i professionisti, il Codice di Autoregolamentazione sottoscritto dalle Associazioni sindacali e valido per tutti, le norme incluse nelle proposte di legge sul diritto alla salute dei professionisti elaborate e sottoposte alle Commissioni parlamentari dalle Associazioni sindacali che, qualora venissero approvate varranno per tutti, indicano che un'Associazione Sindacale non opera per se stessa e per i suoi iscritti, ma per tutti i professionisti della categoria di appartenenza.

Tale opinione, del resto, è avallata anche dal pensiero di autorevoli studiosi che, in sintesi, affermano: *“si tratta pur sempre di rappresentanza degli interessi, ma a differenza della rappresentanza, con la quale si costituisce un rapporto tra gruppo organizzato e singolo, la rappresentatività esprime un rapporto tra struttura organizzativa e tutto il gruppo di riferimento, comprendente sia gli iscritti che i non iscritti”*. (B.Veneziani in A.I.D.L.A.S.S. *Rappresentanza e rappresentatività del Sindacato*)

Considerazioni finali

In considerazione di quanto innanzi detto questo documento intende evidenziare, esclusivamente in ambito della professione del commercialista, il concetto di rappresentanza e di identità di ruolo per le specifiche competenze attribuibili al Consiglio Nazionale (e Ordini Territoriali) e alle Associazioni Sindacali.

Intendiamo riferirci al concetto di rappresentanza istituzionale che si ritrova nell'art. 29 del Dlgs 139/2005, che è cosa ben diversa dalla rappresentanza sindacale di cui sopra.



Basta, a tal fine, la semplice lettura alla relazione allo schema di Dlgs per la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui si riporta uno stralcio: *“Si è ritenuto di valorizzare la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria da parte del Consiglio (comma 1, lett. a) e la sua competenza a intrattenere rapporti con la P.A. Ciò pare necessario in considerazione dell'aumentata intensità del dialogo istituzionale tra politica, amministrazioni e professioni, in un'ottica prettamente pluralistica, che il decreto in commento si ritiene debba ampiamente accogliere. In particolare, è stata rafforzata l'autonomia normativa ed organizzativa del Consiglio nazionale. Esso è titolare di poteri regolamentari in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale. Resta inteso che l'accresciuta potestà regolamentare del Consiglio nazionale rimane assoggettata al limite "superiore", costituito dalla disciplina statale vigente.”*

7

E' di tutta evidenza che si è in presenza di una rappresentanza con le seguenti caratteristiche:

è imposta dalla legge;

riguarda tutti gli iscritti (obbligatoriamente) all'Ordine;

manca dell'elemento caratteristico e fondamentale della rappresentanza e, cioè, della delega rilasciata dal rappresentato a favore del rappresentante;

è finalizzata, vista l'autonomia normativa ed organizzativa concessa al Consiglio Nazionale, a regolamentare l'esercizio della professione, pur essendo sottoposta al controllo del Ministero della Giustizia, come detto precedentemente, per la tutela della fede pubblica;

è limitata, vista la natura di Ente Pubblico non economico dell'Ordine, ai rapporti con le altre istituzioni dello Stato, nella cui organizzazione è

ricompreso.

Come si vede trattasi di caratteristiche peculiari e rigide, che non possono assolutamente, essere considerate alla stessa stregua della rappresentanza propria del Sindacato, della quale si sono già esposti, precedentemente, gli elementi identificativi.

I ruoli sono quindi ben definiti e possiamo così riassumerli:

- **Il Consiglio Nazionale** e gli Ordini territoriali nel tutelare i terzi e la fede pubblica fanno sì che tutti gli iscritti esprimano garanzia di serietà e professionalità, ovvero **direttamente tutelano i cittadini**.
- Le Associazioni sindacali, occupandosi dell'attività dei commercialisti e delle norme che riguardano il loro lavoro svolto nell'interesse dei clienti, **direttamente tutelano i commercialisti ed indirettamente tutelano i cittadini e le imprese**.

Schema di sintesi

	Consiglio Nazionale	Associazioni
Norma costituzionale	Art. 33 Costituzione	Art. 18 Costituzione
Legge ordinaria	L. 34 - 24/02/2005	Capo II – Codice Civile
Norma regolamentare	Ordinam. Professionale D. Lgs 139 - 28/06/2005	Statuto associativo (es. art. 4 ANC)
Ministero vigilante	Giustizia	Lavoro e politiche sociali.
Elemento distintivo	Stemma della Repubblica	Logo
Parte sociale	NO	SI
Adozione Codice di Autoregolamentazione	NO	SI
Proclama sciopero	NO	SI
Promuove iniziative legislative	NO	SI



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**



Rappresentanza presso istituzioni pubbliche	SI	SI
--	-----------	-----------

Presidente della Commissione

Scalera Giuseppe

Componenti

*Beverelli Michele, Geraci Salvatore, Laterra Antonietta, Paolino Rosa Anna,
Porta Roberto, Scavolini Andrea*

Roma, li 02 novembre 2017

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 06 novembre 2017